

&gt;&gt;&gt; INFORMATIVA &lt;&lt;&lt;

# VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO



## AUTORIZZAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO: COME E DOVE RICHIEDERLA

RL'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

A seguito di quanto sopra, le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro sistemi di videosorveglianza con la presenza di dipendenti, collaboratori o tirocinanti hanno l'obbligo di predisporre un accordo autorizzativo con i sindacati interni o, in mancanza, di presentare istanza all'ispettorato del lavoro per ottenere l'autorizzazione preventiva all'installazione motivata da esigenze organizzative, produttive o tutela del patrimonio aziendale.

Quando si possono installare impianti di videosorveglianza in azienda?

L'installazione delle telecamere in azienda è regolata dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di strumenti di controllo a distanza per controllare la prestazione dei dipendenti ossia la corretta esecuzione delle mansioni.

L'impianto di videosorveglianza può essere utilizzato solo in tre casi:

- per esigenze organizzative e produttive (ad esempio per controllare l'ingresso di clienti nel negozio);
- per la sicurezza del lavoro (ad esempio per scoraggiare l'ingresso di rapinatori in banca o per verificare il corretto funzionamento di macchine pericolose);
- per la tutela del patrimonio aziendale (ad esempio per verificare se si verificano furti in magazzino o tra gli scaffali del supermercato).

In ogni caso l'installazione di impianti audiovisivi o di controllo a distanza non deve implicare un controllo significativo sull'attività lavorativa dei dipendenti.

Solo nei tre casi appena elencati il datore può avvalersi di telecamere in azienda. Tuttavia, anche in tali casi, egli deve prima:

- raggiungere un accordo con i sindacati aziendali (in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province, tale accordo può essere stipulato con i sindacati nazionali più rappresentativi);
- in assenza di accordo, ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

La presenza delle telecamere deve essere segnalata con apposito cartello di avviso posto in luogo visibile. Le immagini possono essere conservate per il tempo strettamente utile ad adempiere alle finalità per cui la videosorveglianza è disposta.

Segnaliamo alle aziende già in possesso di telecamere o sistemi GPS installati di ricordare questo importante passaggio, per evitare pesanti sanzioni dell'ispettorato in caso di controlli.

A questo proposito il nostro servizio di consulenza offre un supporto alle aziende che comprende, l'analisi di fattibilità e l'individuazione di eventuali divieti (normativa lavoro), la predisposizione della pratica e la consegna all'ispettorato del lavoro.

I tecnici e professionisti di Tecnologie Ambientali sono in grado di supportare le aziende in tutte le fasi sia per l'istanza che internamente.

PER TUTTI I DETTAGLI ED I CHIARIMENTI POTETE RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE AL TECNICO DI TECNOLOGIE AMBIENTALI CON CUI VI INTERFACCiate E CHE VI ASSISTE PROFESSIONALMENTE, OPPURE POTETE CONTATTARCI IN AZIENDA AI SEGUENTI RECAPITI:

-TEL: 035.761022

-E-mail: [formazione@tecnologieambientali.net](mailto:formazione@tecnologieambientali.net)

